



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Comitato regionale per le comunicazioni della

Regione autonoma della Sardegna

Deliberazione n. 9 del 5 agosto 2013

Oggetto: approvazione della graduatoria, per l'anno 2012, di cui al Decreto 15 ottobre 2012, recante "Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012".

Il giorno 5 del mese di agosto dell'anno 2013, nei locali del Consiglio regionale della Sardegna, alle ore 9,30, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Sono presenti:

ATZORI GIORGIO	Presidente
CARBONI MARIO	componente
SPANO GUIDO	componente
USAI ROBERTA	componente
VERSARI STEFANIA	componente

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna" e successive modificazioni;

VISTI:

- l'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- il D. M. 5 novembre 2004, n. 292, "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni", (di seguito denominato "Regolamento");
- il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2012, recante "Attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2013, n. 14, (di seguito denominato "Bando");

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1 del suddetto Bando, il quale prevede che la domanda può essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica, ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento ;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 9 domande, per l'attribuzione di detti contributi di cui al Bando 2012, da parte dei seguenti soggetti: Associazione "Stella Maris", Edimedia S.r.l., Jolly TV S.r.l., Sardegna TV S.r.l., TCS S.p.A, TeleSardegna S.r.l., Teletirreno Sardegna S.r.l., Tesar S.r.l. e Videolina S.p.A.;

PRESO ATTO, altresì, che tutte le suddette domande risultano presentate da titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale , già concessionari o autorizzati, in tecnica analogica, per un marchio già diffuso fino alla completa digitalizzazione della regione Sardegna e sono state inoltrate nel rispetto del termine previsto dal Bando;

RILEVATO che, alla luce di quanto contenuto nella domanda e nella documentazione presentata, la Società Edimedia S.r.l, in seguito a dimissioni di due lavoratori, è risultata possedere, per diversi mesi dell'anno 2011, un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dall'art. 6, comma 3 della deliberazione AGCOM n. 78 del 1 dicembre 1998;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico DGSCER/AC/88077 del 9.12.2009, con la quale viene ribadito che "la misura minima di unità di personale – numero quattro – deve sussistere per l'intero anno precedente a quello relativo al Bando;

VISTA la successiva nota del 16.04.2010, DGSCER/DIV.III/20735, in cui è ulteriormente precisato che la continuità lavorativa deve sussistere per l'intero anno precedente a quello relativo al Bando;

RILEVATO, altresì, che le motivazioni fornite dalla suddetta Società non sono apparse sufficienti a giustificare il lasso di tempo trascorso tra le dimissioni e le nuove assunzioni, anche in considerazione della minor specializzazione delle mansioni dei lavoratori nuovi assunti e che, pertanto, la suddetta società, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento non può essere inserita in graduatoria;

CONSTATATO che le domande presentate da Associazione "Stella Maris", Jolly TV S.r.l., Sardegna TV S.r.l., TCS S.p.A, TeleSardegna S.r.l., Teletirreno Sardegna S.r.l., Tesar S.r.l. e Videolina S.p.A, appaiono conformi alle prescrizioni del Bando, contengono le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato Bando nonché gli elementi e le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e i soggetti richiedenti hanno dichiarato e documentato, alcuni nel corso dell'istruttoria, il possesso degli elementi

previsti dall'art. 4, comma 1, del Regolamento e che, pertanto, devono essere ammessi alla graduatoria;

VISTO il penultimo capoverso del preambolo e l'art. 2, comma 3, lett. a del Bando;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico DGSCER/DIV.III/13703 del 23 febbraio 2012, nella quale si precisa che, nelle more dell'emanazione di norme modificative del Regolamento, è opportuno conformarsi alle pronunce giurisdizionali rese in riferimento all'art. 2 del Regolamento e che ai soggetti per i quali sia stata accertata la mancata regolarità contributiva dovrà essere azzerato il punteggio relativo ai dipendenti;

DATO ATTO che è stata richiesta ai competenti Enti previdenziali (ENPALS, INPGI e INPS-INAIL) l'attestazione di regolarità contributiva delle imprese alla data del 16 febbraio 2013, con esclusione dell'associazione Stella Maris, comunitaria priva di dipendenti;

VISTE le note dell'ENPALS n. 482 del 3 maggio 2013, n. 524 del 16 maggio 2013 e p.e.c. del 5.07.13;

VISTE le note 21-05-2023/0017679/U e 03-07-2013/0023855/U dell'INPGI;

PRESO ATTO che, secondo quanto attestato dai suddetti Enti previdenziali, le Società TCS S.p.A., Telesardegna S.r.l. e Videolina S.p.A. sono risultate in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;

PRESO ATTO, altresì, che le società Tesar S.r.l., Jolly Tv S.r.l., Teletirreno Sardegna S.r.l., e Sardegna Tv S.r.l., alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono risultate non in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e, pertanto, le suddette società devono essere inserite in graduatoria senza l'attribuzione del punteggio relativo al personale dipendente;

VISTE le note protocollo, rispettivamente, n. 25076281 del 13.06.2013, n. 25093969 e n.25094301 del 14.06.2013 dalle quali risulta che le società TCS S.p.A, Telesardegna S.r.l. e Videolina S.p.A. sono in regola anche ai fini del DURC INAIL-INPS;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico DGSCER/DIV.III/19334 del 13 marzo 2013, con riferimento al personale in cassa integrazione e con contratto di solidarietà;

PRESO ATTO che alcuni dipendenti della società Telesardegna S.r.l., nel corso dell'anno 2011, secondo i dati forniti dall'ENPALS con p.e.c. del 5.07.2013, sono risultati per tutto o parte dell'anno collocati in cassa integrazione in deroga;

RITENUTO, pertanto, di dover conteggiare detto personale unicamente per i periodi per i quali è risultato il versamento di contributi all'Ente previdenziale;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) di escludere dalla graduatoria la società Edimedia S.r.l., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 292/2004
- 2) di approvare la graduatoria per l'attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali della Sardegna per l'anno 2012, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e Radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Bando;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e nel sito internet del Comitato.

Il funzionario verbalizzante

Dr. Renato Costa

f.to Costa

Il Presidente

Giorgio Atzori

f.to Atzori